

ADAVASTRO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
20122 MILANO – Via San Damiano, n° 4
Tel. 02/76006501 – Fax 02/76026777
27100 PAVIA – Via F. Rismondo, n° 2/4
Tel. 0382/24300-530609 – Fax 0382/33506
e-mail: studiolegale@adavastroassociati.it

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

R I C O R S O

con richiesta di misure cautelari ex. art. 55 CPA

Nell'interesse della Dott.ssa **COSTANZA BORRI** nata a Pavia il 04.11.1990 (C.F.BRRCTN90S44G388K) ed ivi residente in via Mauro Rusconi n.8, rappresentata e difesa dagli gli Avv.ti Paolo Re (C.F. REXPLA63R25B180D – PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it – fax 02.76026777), Serena Filippi Filippi (C.F.: FLPSRN72M53E506R – PEC: avvserenafilippi@puntopec.it – fax 02.76026777) e Nicolò Adavastro (C.F. DVSNCL85P20F205S, PEC: avvnicoloadavastro@pec.it, FAX: 02.76026777), anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto, con domicilio digitale corrispondente alle caselle di posta elettronica certificata rispettivamente indicate, e domicilio fisico eletto presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi (C.F.: PLCLRD67A09H501B – PEC: agplacidi@pec.it – Fax: 06.97250762) in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30.

I difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il presente procedimento a tutti gli indirizzi FAX e PEC sopra indicati.

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, con domicilio *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Dott. **DAVIDE CESARE PELIZZA** (C.F. PLZDDC89M11G388G) residente a Via Pollini n.44 B, Villanova D'Ardenghi, 27030 (PV).

IN PUNTO:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia,

- del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa Costanza Borri, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente;
- dell'allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024;
- dell'elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024, nella parte in cui non indica la ricorrente, dott.ssa Costanza Borri;
- di ogni altro atto connesso, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

FATTI

1. Con Decreto del Direttore Generale degli Affari Interni del 13/12/2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16/12/2022 – 4a serie speciale – concorsi ed esami, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esami, a 400 posti di Notaio (**doc. 1**).

Il Bando ha previsto, per quel che qui rileva (cfr art. 5 del bando, **doc. 2**):

- tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale;
- una successiva prova orale su differenti gruppi di materie, alla quale il candidato ha diritto ad accedere in caso di esito favorevole delle prove

scritte.

2. Avendone i requisiti, la ricorrente ha presentato, secondo le modalità previste dallo stesso Ministero con la legge speciale della procedura, la propria domanda di partecipazione al concorso, ed ha quindi sostenuto le prove scritte nel maggio 2023, con assegnazione del numero di busta 789.

3. Conclusi gli scritti, si è successivamente riunita in varie sessioni di confronto la Commissione Esaminatrice al fine di individuare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 Dlgs. 166/2006, i criteri di valutazione degli elaborati scritti e l'ordine di correzione delle prove stesse.

4. Nel corso della seduta del 26.6.2023 la Commissione Esaminatrice ha da ultimo individuato e stilato la tabella delle “motivazioni standard” da applicare in caso di giudizio di inidoneità dei candidati esaminati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 Dlgs. 166/2006 (cfr Verbale n. 15 e allegato A, **doc. 3**).

Sono state complessivamente individuate dalla Commissione diciassette “motivazioni standard”, a loro volta distinguibili tra “nullità”, “gravi insufficienze”, “insufficienze” oppure più genericamente elementi di “non idoneità” del candidato, ad esempio in caso di scorretto uso della lingua italiana.

5. Il successivo 6.2.2024 la Commissione Esaminatrice ha proceduto all'esame degli elaborati della ricorrente (cfr verbale n. 317 del 6.2.2024, **doc. 4**).

Dopo la formale verifica sulla integrità delle buste, la Commissione ha esaminato, secondo l'ordine da essa stessa predeterminato, l'atto *inter vivos* di diritto di civile.

Per quanto desumibile dal verbale, dopo l'esame del primo elaborato, la Commissione ha ritenuto la candidata non idonea, e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006, ne ha disposto l'immediata esclusione dalla procedura di concorso, senza procedere ad esaminare gli ulteriori elaborati presentati.

6. La Commissione ha in particolare ritenuto l'elaborato della ricorrente viziato da (cfr All. C al verbale 317, **doc. 5**):

- un profilo di nullità, sul presupposto che *“nella clausola relativa alla conformità catastale, manca l'esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto”* (punto 1 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);
- un profilo di grave insufficienza per presunta incongruità delle soluzioni adottate, sul presupposto che *“la rinuncia all'azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all'intera donazione, così rinunciando Terzo all'azione di restituzione del bene donato a Primo; in tali termini la soluzione travalica la richiesta di Sempronio, circoscritta alle sole azioni proponibili da Terzo nei suoi confronti”* (punto 4 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);
- un profilo, non determinante ai fini dell'esclusione dal concorso, di presunta insufficienza per difetto di competenza e/o coerenza logica e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, riscontrabile *“A. Nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l'ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente sulla base dell'avvenuta trascrizione del titolo e dell'acquisto del diritto, in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati; B) nell'aver inserito l'esistenza della servitù tra le pregiudizievoli, senza considerare che la stessa è a favore e non a carico del bene trasferito; C) in parte teorica il candidato affronta le tematiche richieste dalla traccia senza il dovuto approfondimento”* (punto 13 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);

7. In ragione dei profili di nullità e grave insufficienza riscontrati, la Commissione non ha quindi proceduto ad esaminare gli ulteriori elaborati

scritti della concorrente, dando applicazione a quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 166/2006.

8. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali (**doc. 6**) è stato pubblicato sulla pagina del sito internet del Ministero della Giustizia dedicato all'Esame il successivo 3.7.2024 (**doc. 7**).

Il giudizio espresso dalla Commissione si appalesa manifestamente illogico e contraddittorio, nonchè viziato da evidenti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza di istruttoria, con conseguente illegittimità degli atti assunti, che meritano pertanto annullamento alla luce del seguente articolato motivo di

DIRITTO

A. NEL MERITO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 COMMA 2 E 11 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. N. 166/2006; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.

L'operato dalla Commissione Esaminatrice, seppur espressione di merito discrezionale, appare nel caso di specie manifestamente viziato da evidenti profili di illogicità e contraddittorietà, e quindi sindacabile in sede di Giustizia Amministrativa, sol che si pongano a raffronto tra loro i contenuti dell'elaborato d'esame della ricorrente (cfr **doc. 8**) ed i correlati giudizi espressi dalla Commissione, frutto – come si dimostrerà tra poco – di evidenti errori valutativi. Ciò senza peraltro sottacere che quei medesimi clamorosi errori hanno dato adito a evidentissimi profili di disparità di trattamento tra i candidati all'esame, posto che – come si vedrà in seguito - in presenza di formule ed espressioni che nel caso in esame hanno condotto ad un giudizio di “nullità” o di grave insufficienza dell'elaborato, in altri casi, e per altri candidati, le medesime

formule hanno invece sorprendentemente condotto a valutazioni positive, utili al favorevole prosieguo della valutazione concorsuale, con la conseguenza – clamorosa ed evidente – che situazioni oggettivamente identiche, sono state valutate in maniera assai differente dalla Commissione giudicatrice, che seppur articolata in differenti sottocommissioni, è organo valutativo di carattere unitario nominato dal Ministero.

Disparità di trattamento che ciò sola deve condurre alla caducazione degli atti gravati.

1. Sulla presunta “nullità” dell’elaborato concorsuale della ricorrente.

La Commissione ha innanzitutto ritenuto sussistere profili di “nullità” dell’elaborato concorsuale della ricorrente sul presupposto che *“nella clausola relativa alla conformità catastale” mancherebbe “l’esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto”*.

Alla luce dei contenuti dell’elaborato della ricorrente e delle previsioni di legge in materia di conformità catastale, il Giudizio espresso dalla Commissione appare tuttavia clamorosamente errato e smentito dalla realtà dei fatti.

L’elaborato della ricorrente infatti (cfr **doc. 8**):

- riporta in premessa sia i dati catastali minimi essenziali (Comune, foglio, particella e subalterno) che i dati catastali ulteriori (categoria, classe, zona censuaria, vani, superficie e rendita catastale) dell’immobile, ricavati dai registri del Catasto dei Fabbricati;
- all’art. 6 prevede testualmente che: *“ai sensi dell’art. 29 comma 1 bis della l. 52/85, relativamente al bene oggetto del presente atto, e sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega al presente atto sotto la lett. B, sono conformi allo stato di fatto”*.
- fa in definitiva espresso riferimento e richiama puntualmente sia i dati

castali dell'immobile oggetto della ipotetica compravendita sia la correlata planimetria, attestandone la coerenza e prevedendo addirittura che la predetta planimetria venisse allegata all'atto notarile, nel rispetto dei più rigidi criteri imposti in materia dalla Corte di Cassazione, che ritiene necessario che venga accertata la conformità allo stato di fatto non solo della planimetria dell'immobile ma anche dei relativi dati catastali, pena la nullità del relativo atto notarile (**Cass. Civ. n. 8611/2014**);

- è quindi assolutamente coerente con le previsioni di cui al citato art. 29 comma 1 bis della l. 52/85, secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale; dichiarazione che – come cennato - nel caso di specie è stata pacificamente prevista, con indicazione dei dati catastali e delle planimetrie, attestazione di conformità allo stato di fatto ed addirittura con previsione che le citate planimetrie venissero allegate all'ipotetico atto notarile;
- è coerente con le clausole riportate nei formulari notarili, ed in particolare la previsione riportata nell'elaborato della ricorrente è identica alla “clausola – tipo” indicata nel formulario Lovato – Iberati – Avanzini, tra i più prestigiosi ed utilizzati nel notariato (**doc. 9**);

sicchè, alla luce di tutto quanto sopra, risulterà infine evidente al Tribunale come le valutazioni della Commissione in tema di nullità dell'elaborato appaiano del tutto illogiche ed irrazionali, essendo stati rispettati nel caso di specie tutti i crismi redazionali prescritti dalla specifica normativa in materia,

prevedendo addirittura prescrizioni aggiuntive di carattere cautelativo, quali l'acclusione all'atto delle planimetrie catastali, invero nemmeno richieste dalla normativa specialistica ma dalla prudente e corretta prassi operativa.

La scelta della Commissione appare ancor più irragionevole, illogica, contraddittoria ed illegittima sulla ulteriore considerazione che, come si dimostrerà nel corso del giudizio, altri differenti elaborati riportanti la medesima previsione in materia di dichiarazioni di conformità catastale, e quindi riportanti clausole del tutto identiche a quella ora individuata come elemento di nullità dell'elaborato, sono invece state valutate positivamente dalla medesima Commissione, con evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra i concorrenti.

2. Sulla presunta “grave insufficienza” dell'elaborato per “incongruità delle soluzioni adottate”.

La Commissione - sotto altro e concorrente profilo, rivelatosi analogamente determinante ai fini dell'applicazione della previsione escludente di cui all'art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006 - ha inoltre ritenuto l'elaborato della ricorrente “gravemente insufficiente” per presunte incongruità delle soluzioni adottate in sede di redazione dello stesso.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che alla luce dei contenuti della traccia d'esame, la soluzione individuata in atti dalla ricorrente risulterebbe in qualche modo ultronea, travalicando i contenuti e le richieste della traccia stessa.

Anche in questo caso le valutazioni della Commissione appaiono manifestamente errate.

La traccia del compito prevedeva testualmente: *“i due fratelli Primo e Secondo, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione a rogito del dottor Romolo Remo, notaio in Roma, in data 23 marzo 2015 in parti uguali tra loro, dai genitori Mevio e Filana, due fabbricati (A e*

B) ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti n. 5 e 7, mentre il fratello Terzo non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, Primo e Secondo, hanno proceduto a dividere i beni donati con atto del medesimo notaio in data 15 febbraio 2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale (...) Secondo intende alienare a Sempronio (sordomuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di Secondo è disponibile a intervenire nel relativo atto.

Anche il fratello Terzo è disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l'acquirente, contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro.

L'acquirente intende acquistare l'appartamento solo a condizione che:

- 1) la divisione stipulata l'anno precedente risulti valida ed efficace;*
- 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo".*

Con riferimento pertanto al profilo qui di interesse ed oggetto di valutazione negativa da parte della Commissione, la traccia ha quindi sostanzialmente richiesto al candidato di indicare e prevedere in atti adeguate tutele rispetto a possibili future azioni di Terzo nei confronti dell'acquirente.

Del tutto coerentemente con la traccia concorsuale e con il quadro normativo di riferimento, la concorrente ha quindi previsto nel proprio compito (**doc. 8**) la puntuale ed integrale rinuncia, da parte di Terzo, "*all'azione di restituzione nei confronti della donazione meglio descritta nel punto 1 delle premesse*".

La previsione è stata tuttavia valutata dalla Commissione quale "grave insufficienza" dell'elaborato, sull'errato presupposto che "*la rinuncia all'azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all'intera donazione, così rinunciando Terzo all'azione di restituzione del bene donato a Primo; in tali termini la soluzione travalica la richiesta di Sempronio, circoscritta alle sole azioni proponibili da Terzo nei suoi confronti*" (punto 4 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**).

Anche su questo punto le valutazioni della Commissione appaiono errate, illogiche e contraddittorie, posto che dall'esame della traccia non emerge in alcun modo l'obbligo, per il candidato, di prevedere nell'elaborato concorsuale una rinuncia di Terzo modulata secondo i contenuti pretesi dalla Commissione in sede di correzione, e segnatamente con una rinuncia di tipo parziale, riferibile unicamente al bene in titolarità di Secondo, anziché all'intera donazione.

Sotto altro profilo, non sfuggirà poi come la scelta di prevedere la rinuncia all'azione di restituzione per l'intera donazione si riveli quella maggiormente cautelativa degli interessi della parte, in assoluta coerenza sia con i contenuti della traccia, sia con il quadro normativo di riferimento in materia, poiché utile a ridurre gli impatti correlati e connaturati a beni di provenienza donativa; errata è poi, alla luce dei principi in materia, la considerazione della Commissione secondo cui la previsione individuata nel compito risulterebbe in qualche modo limitativa dei diritti del legittimario (individuato dalla traccia come "Primo") il quale evidentemente potrebbe, sino alla morte del donante e nonostante la rinuncia all'azione da parte di Terzo, esperire l'azione di riduzione, agendo pertanto comunque a tutela dei propri diritti.

La soluzione redazionale individuata dalla ricorrente non può quindi, con tutta evidenza, essere considerata alla stregua di una "grave insufficienza", tale da comportare l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale per una presunta "*contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate*".

Tra l'altro, anche in questo caso, la scelta della Commissione appare ancor più irragionevole, illogica, contraddittoria ed illegittima sulla ulteriore considerazione che altri differenti elaborati riportanti la medesima previsione in materia di rinuncia all'azione di restituzione, e quindi riportanti clausole del tutto identiche a quella ora individuata come elemento grave insufficienza dell'elaborato, sono invece state valutate positivamente dalla medesima Commissione, con evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra i concorrenti.

I sopra denunciati profili di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento hanno condotto la Commissione, in ritenuta applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006, ad omettere l'esame dei successivi due elaborati scritti della ricorrente.

Gli errori della Commissione Esaminatrice si sono quindi rivelati – di per sé e in sé - **determinanti** ai fini dell'esclusione della ricorrente dall'elenco degli ammessi alla prova orale, precludendo il completo esame degli elaborati scritti ed il successivo esame orale della candidata.

L'auspicato accoglimento del ricorso alla luce dei sopra denunciati profili di illegittimità ed eccesso di potere, con annullamento degli atti impugnati, dovrà quindi condurre ad una rinnovata valutazione del merito di tutti gli elaborati concorsuali, scevra dai denunciati vizi di eccesso di potere e di illegittimità.

Seppur **non determinante** ai fini dell'esclusione dal concorso, in ragione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 166/2006, non pare comunque inutile evidenziare al Tribunale anche i profili di illogicità ed erroneità che hanno interessato la valutazione di "insufficienza" infine resa dalla Commissione sull'elaborato della ricorrente.

In particolare, nel caso di specie la Commissione ha ritenuto insufficiente l'elaborato per un presunto difetto di competenza e/o coerenza logica e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, riscontrabile: *“A. Nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l'ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente sulla base dell'avvenuta trascrizione del titolo e dell'acquisto del diritto, in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati; B) nell'aver inserito l'esistenza della servitù tra le pregiudizievoli, senza considerare che la stessa è a favore e non a carico del bene trasferito; C) in*

parte teorica il candidato affronta le tematiche richieste dalla traccia senza il dovuto approfondimento” (punto 13 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);

Anche in questo caso le valutazioni dell’organo esaminato si appalesano, nondimeno e come già cennato, contraddittorie ed illogiche, posto che dall’esame dell’elaborato concorsuale (**doc. 8**) emerge con chiarezza che:

- la servitù prevista dalla traccia risulta comunque oggetto di adeguate tutele e garanzie mediante previsione che la stessa sia adeguatamente trascritta nei pubblici registri immobiliari, senza necessità quindi di ulteriori ed addizionali garanzie, come invece immotivatamente preteso dalla Commissione in sede di correzione;
- la scelta di ricomprendere la servitù nell'articolo dell’elaborato relativo alle garanzie (art. 9), contrariamente a quanto indicato dalla Commissione, deve in realtà essere semplicemente considerata una precisazione finalizzata a mettere in evidenza l'esistenza (seppur non pregiudizievole) della servitù stessa, e non certo un elemento sintomatico del mancato riconoscimento della effettiva portata della previsione stessa o della volontà della concorrente di svilirne la effettiva portata.

Quanto infine alla considerazione che, nella parte teorica dell’elaborato, le tematiche sarebbero state affrontate dalla ricorrente senza il dovuto approfondimento, non può che annotarsi al Tribunale come il giudizio della Commissione si riveli del tutto **apodittico e generico**, oltre che non circostanziato e privo di qualsivoglia supporto motivazionale, risolvendosi in una mera affermazione di principio, priva di effettiva portata e che evidentemente in alcun modo può validamente condurre alla esclusione del candidato dalla procedura.

B. IN VIA CAUTELARE.

Quanto sopra dimostra a nostro avviso la sussistenza del *fumus boni juris*.

Quanto al *periculum*, questo evidentemente risiede nelle irrimediabili conseguenze che deriverebbero dall'esecuzione degli atti qui impugnati, dal momento che la mancata concessione della richiesta misura cautelare potrebbe rendere *inutiliter data* per la ricorrente una eventuale favorevole sentenza di merito.

Sono infatti in corso le prove orali del concorso, e quindi la definitiva chiusura della procedura di concorso, sicchè appare quanto mai urgente la concessione di misure cautelare idonee a riconoscere alla ricorrente – ove mai secondo la formula “con riserva” - la possibilità di ottenere la rivalutazione del primo elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile e – in caso di esito positivo – la correzione anche degli altri due elaborati scritti, così da poter essere ammessa, in tempo utile, a sostenere la prova orale.

PQM

Voglia l'adito TAR, *contrariis reiectis* e previe le più favorevoli declaratorie, con espressa riserva di ogni ulteriore allegazione e produzione istruttoria, anche in punto di richiesta di verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio, così decidere:

- **in via cautelare**, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, come individuati nell'epigrafe del presente ricorso, disponendo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 comma 1 CPA, le misure cautelari che appaiono maggiormente idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, e per l'effetto ordinare alla Commissione Esaminatrice di disporre una rinnovata valutazione dell'elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile redatto dalla ricorrente, al fine di consentire, nell'auspicato caso di esito positivo, la correzione anche gli altri due elaborati scritti (atto *mortis causa* e atto *inter vivos*

- commerciale) e conseguentemente, nel caso di dichiarazione di idoneità, l'ammissione in tempo utile a sostenere la prova orale;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, annullando gli atti ed i provvedimenti impugnati, e per l'effetto ordinare alla Commissione Esaminatrice di disporre una rinnovata valutazione dell'elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile redatto dalla ricorrente, al fine di consentire, nell'auspicato caso di esito positivo, la correzione anche gli altri due elaborati scritti (atto *mortis causa* e atto *inter vivos* commerciale) e conseguentemente, nel caso di dichiarazione di idoneità, l'ammissione in tempo utile a sostenere la prova orale.

Si produrranno documenti come da separato elenco.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa. *Salvis iuribus*.


* * *

Dichiarazione in ordine al valore della causa

I sottoscritti difensori dichiarano che nella presente controversia il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00, trattandosi di concorso pubblico.

Milano - Roma, 2 ottobre 2024


Avv. Paolo Re



Avv. Serena Filippi Filippi



Avv. Nicolò Adavastro



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Paolo Re**, (C.F. REXPLA63R25B180D – PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it – fax 02.76026777), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore della Dott.ssa **Costanza Borri** nata a Pavia il 04.11.1990 (C.F.BRRCTN90S44G388K), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., che si allega alla presente,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione, l'allegato *Costanza Borri - Ministero della Giustizia - ricorso TAR Lazio__signed_signed_signed*, documento redatto in proprio e sottoscritto digitalmente contenente il ricorso con richiesta di misure cautelari ex. art. 55 CPA, ai seguenti destinatari:

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma all'indirizzo di posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it estratto dal sito istituzionale del Ministero e all'indirizzo gabinetto.ministro@giustiziacert.it estratto dal portale IPA perché non presente nel registro PP.AA – ex art. 28 DL. 76/2020);
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, con domicilio *ex lege* presso la sede dell'**Avvocatura Generale dello Stato** a Roma, via dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro PP.AA – ex art. 28 DL. 76/2020);


ATTESTA

Che l'allegato *Costanza Borri - Ministero della Giustizia - ricorso TAR Lazio__signed_signed_signed* è documento originale informatico sottoscritto digitalmente;

che l'allegato *Delega Costanza Borri_signed_signed_signed* è copia informatica conforme all'originale cartaceo sottoscritto anche digitalmente.

Milano-Roma, 2 ottobre 2024

Firmato digitalmente da **Avv. Paolo Re**



ADAVASTRO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
20122 MILANO – Via San Damiano, n° 4
Tel. 02/76006501 – Fax 02/76026777
27100 PAVIA – Via F. Rismondo, n° 2/4
Tel. 0382/24300-530609 – Fax 0382/33506
e-mail: studiolegale@adavastroassociati.it

DELEGA

La sottoscritta Dott.ssa **Costanza Borri** nata a Pavia il 04.11.1990 (C.F.BRRCTN90S44G388K) ed ivi residente in via Mauro Rusconi n.8, delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio promosso avanti il TAR per il Lazio, sede di Roma, per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa Costanza Borri, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente, nonché dell'allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024 e dell'elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, gli Avv.ti Paolo Re (C.F. REXPLA63R25B180D – PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it – fax 02.76026777), Serena Filippi Filippi (C.F.: FLPSRN72M53E506R – PEC: avvserenafilippi@puntopec.it – fax 02.76026777) e Nicolò Adavastro (C.F. DVSNCL85P20F205S, PEC: avvnicoloadavastro@pec.it , FAX: 038233506), anche disgiuntamente tra loro, conferendo ai medesimi ogni facoltà di legge connessa al mandato ed eleggendo domicilio presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi in Roma 00197, Via Barnaba Tortolini n. 30 e domicilio digitale ai loro indirizzi PEC presenti nei registri di giustizia. Dichiaro inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), di essere stata edotta che i dati personali richiesti o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento dell'incarico conferito e presta il suo consenso al loro trattamento. Prendono, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito con il presente mandato.

Pavia - Roma, 2 OTTOBRE 2024

DOTT.SSA COSTANZA BORRI

Costanza Borri

È autentica

Avv. Serena Filippi Filippi

Avv. Paolo Re

Avv. Nicolò Adavastro

I sottoscritti Avvocati Serena Filippi Filippi, Paolo Re e Nicolò Adavastro quali difensori della Dott.ssa Costanza Borri attestano che la presente copia informatica della delega sottoscritta è conforme all'originale cartaceo in loro possesso.
Pavia-Roma, 2 ottobre 2024

